

LUNGAVITA BASIC

Assicurazione temporanea caso morte
a capitale assicurato decrescente con
premio annuo costante (“Tariffa 5A”)
o con premio unico (“Tariffa 5AJ”)

Mod. GVPV - ed. 06/2024

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 05/06/2024

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ ANIA. I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l’obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione.

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi a versare i relativi premi.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso	Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.

CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Art. 1 Oggetto del contratto

LUNGAVITA BASIC prevede un'assicurazione per la quale, a fronte dei premi (premio annuo costante oppure premio unico, a seconda della tariffa scelta) versati dal contraente (→ [Definizioni](#)), in caso di decesso dell'assicurato (→ [Definizioni](#)) entro la scadenza del contratto, Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)), una prestazione in euro in forma di capitale decrescente (→ art. 2).

Art. 2 Prestazione

Il contraente può scegliere tra 2 diverse tariffe, "5A" e "5AJ", l'una a premio annuo costante e l'altra a premio unico.

Il capitale assicurabile minimo si determina a partire da un premio (→ [Definizioni](#)) minimo di € 63 per la "Tariffa 5A" e di € 129 per la "Tariffa 5AJ" e in base all'età dell'assicurato nonché agli ulteriori accertamenti in sede di emissione. Il capitale effettivamente assicurato è indicato in polizza (→ [Definizioni](#)).

Il capitale assicurato decresce annualmente di un importo fisso, denominato decrescenza, indicato in polizza.

A richiesta del contraente, il capitale può decrescere, oltre che annualmente, anche per periodi inferiori all'anno: semestralmente, quadrimestralmente, trimestralmente, bimestralmente o mensilmente.

L'importo della decrescenza si ottiene dividendo il capitale iniziale per il numero dei periodi contenuti nella durata del contratto.

Nell'ultimo periodo della durata contrattuale il capitale assicurato è pari all'importo della decrescenza periodica.

Esempio:

Capitale assicurato nella 1^a annualità: € 100.000

Durata contrattuale: 20 anni

Periodicità di decrescenza: annuale

$€ 100.000 / 20 = € 5.000$ (importo fisso di decrescenza/anno)

Capitale assicurato nella 2^a annualità: $€ 100.000 - € 5.000 = € 95.000$

Capitale assicurato nella 3^a annualità: $€ 95.000 - € 5.000 = € 90.000$

Capitale assicurato nella 20^a annualità: $€ 10.000 - € 5.000 = € 5.000$

Se alla scadenza l'assicurato è in vita, il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti da Generali Italia a fronte dell'assicurazione prestata.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3 Persone non assicurabili

Non è assicurabile:

- per la "Tariffa 5A": chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 78 anni e 6 mesi
- per la "Tariffa 5AJ": chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 79 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4 Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni.

Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto, o se è membro dell'equipaggio qualora non l'abbia dichiarato in fase assuntiva o successivamente
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- svolgimento di attività sportiva non dichiarata come praticata alla sottoscrizione della proposta di assicurazione (→ [Definizioni](#)) o successivamente.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga una prestazione pari alla somma dei premi versati di premio al netto dei diritti (→ art. 15), al posto di quella assicurata.

Limitazioni

La copertura opera se l'assicurato si è sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da Generali Italia.

L'assicurato, con il consenso di Generali Italia, può non sottoporsi a visita medica se ha un'età inferiore a 65 anni e 6 mesi e per un capitale assicurato complessivo fino a € 400.000 (tenuto conto anche di eventuali polizze precedentemente stipulate), ferma restando la compilazione del questionario sanitario, sportivo e professionale. In questo caso, l'assicurazione è esclusa per un **periodo di carenza di 6 mesi** dall'entrata in vigore dell'assicurazione, a meno che il decesso avvenga per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni; per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto dei diritti.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 5 Dichiarazioni

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali Generali Italia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Generali Italia ha diritto:

- a. quando esiste dolo o colpa grave¹:
 - di annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare qualsiasi pagamento se il decesso si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- b. quando non esiste dolo o colpa grave²:
 - di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di ridurre le prestazioni in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, se il decesso si verifica prima che Generali Italia abbia conosciuto il vero stato delle cose o abbia dichiarato di voler recedere dal contratto.

Se l'assicurato inizia la pratica di nuove attività sportive non dichiarate alla sottoscrizione della proposta di assicurazione, lo stesso o il contraente sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta a Generali Italia.

Il contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'assicurato che aggravino il rischio assunto da Generali Italia, eventualmente intervenute in corso di contratto, in deroga all'art. 1926 del codice civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica dei premi o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia

Le **richieste di pagamento per decesso dell'assicurato** devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia³ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate dai documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i beneficiari:

- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede⁴
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute e abitudini di vita dell'assicurato⁵ e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - o cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
 - o esami clinici
 - o verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
 - o verbale dell'autopsia se eseguita

¹ Art. 1892 del Codice Civile.

² Art. 1893 del Codice Civile.

³ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

⁴ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

⁵ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

- se il decesso è per una causa diversa da malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁶ dalla quale risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Generali Italia si riserva di non accettare documentazione, anche di carattere non sanitario, presentata dall'assicurato a supporto della richiesta di pagamento, prodotta da medici, strutture sanitarie o autorità di uno Stato nel quale Generali Italia non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, e in cui non vi sia una rappresentanza diplomatico-consolare italiana: ciò al fine di ricevere documentazione avente valore legale in Italia - secondo quanto previsto dalla legislazione italiana e dalle normative europee e internazionali vigenti al momento della denuncia di decesso - a garanzia dell'autenticità e validità di tali atti e documenti, nonché della regolarità delle abilitazioni e delle autorizzazioni dei soggetti/enti che li hanno emessi/rilasciati. In tali casi, Generali Italia può non procedere al pagamento della prestazione prevista dalle condizioni di assicurazione.

Le informazioni per come presentare le richieste si trovano su www.generali.it e nelle agenzie.

Generali Italia effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 7 Piano di versamento dei premi

LUNGAVITA BASIC prevede:

- **“Tariffa 5A”**: una successione di **premi annui di importo costante**, il primo alla conclusione del contratto e i successivi a ogni ricorrenza annuale del contratto (→ [Definizioni](#)) per una durata (sempre inferiore alla durata contrattuale) che si determina secondo le seguenti regole:

a) se la durata del contratto è inferiore a 10 anni, il numero dei versamenti annui rateizzabili è pari al numero intero che si ottiene arrotondando per difetto la seguente formula:

$$(durata\ contrattuale + 1)/2$$

Esempio:

durata contrattuale: 8 anni

$$(8+1)/2 = 4,5 \text{ ossia pari a 4 anni}$$

b) se la durata del contratto è uguale o maggiore a 10 anni, il numero dei versamenti annui rateizzabili è pari a:

$$(durata\ contrattuale - 5)$$

Esempio:

durata contrattuale: 11 anni

$$(11-5) = 6 \text{ anni}$$

⁶ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

- “**Tariffa 5AJ**”: un premio unico.

Il premio è determinato in relazione alla tariffa scelta, all'ammontare della prestazione, alla durata scelta, all'età dell'assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle abitudini di vita.

I premi possono essere versati nella **rateazione** scelta dal contraente, con le relative addizionali di frazionamento (→ art. 15). Il primo premio annuo, anche se frazionato in più rate, è **dovuto per intero**.

Ai premi si applicano i costi indicati all'art. 15.

Art. 8 Mezzi di versamento del premio

Il contraente versa i premi all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con uno dei seguenti mezzi di versamento:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia, in Area Clienti (dal sito internet www.generali.it o dall'app MyGenerali) per i premi successivi al primo (per i contratti a premio annuo), o tramite apposito link inviato dall'intermediario
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁷
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- assegno bancario o postale⁸ non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁹
- per i premi annui (ad esclusione della “Tariffa 5AJ” che prevede un premio unico): autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit); in caso di modifica del rapporto contrattuale sul quale opera la procedura SDD il contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

Non è possibile versare i premi in contanti.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza del versamento. Inoltre l'evidenza dei versamenti effettuati relativamente ai premi annui è riportata nel Documento Unico di Rendicontazione relativamente al periodo di riferimento dello stesso.

Art. 9 Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione

Nell'assicurazione a premio annuo (“Tariffa 5A”), se non è versata anche una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, il contratto si risolve e **i premi versati sono acquisiti** da Generali Italia.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli ha inviato avvisi di scadenza né ha provveduto all'incasso a domicilio, anche se ciò è avvenuto per i premi precedenti.

Art. 10 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

Nell'assicurazione a premio annuo (“Tariffa 5A”), in caso di interruzione del versamento dei premi, **il contratto può essere riattivato entro un anno** dalla scadenza della prima rata non versata.

La riattivazione è possibile solo:

- dopo che i premi arretrati sono stati versati
- su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito.

⁷ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁸ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁹ Vedi nota 7.

La riattivazione del contratto ripristina (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) i valori contrattuali delle prestazioni come se non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 11 Durata

La durata del contratto è scelta dal contraente tra un minimo ed un massimo di annualità, come di seguito indicato:

“Tariffa 5A”: da 2 a 30 anni

“Tariffa 5AJ”: da 1 a 25 anni

L'età dell'assicurato a scadenza deve in ogni caso essere inferiore a 80 anni e 6 mesi.

Art. 12 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione del contratto

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., altri mezzi di pagamento elettronico, assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

In caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

In caso di versamento con addebito diretto SEPA (SDD), i premi si intendono versati, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia della prima rata di premio che di quelle successive.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 13 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una raccomandata a Generali Italia¹⁰ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti:

- della parte relativa al rischio corso per la durata del contratto
- delle spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso (→ [Definizioni](#)), dopo che il contraente ha consegnato l'originale del contratto con eventuali appendici.

¹⁰ Vedi nota 3.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? [] SI [X] NO

Art. 14 Riscatto e riduzione

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

In caso di interruzione del versamento dei premi per la "Tariffa 5A" a premio annuo, il contratto può essere riattivato (→ artt. 9 e 10).

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 15 Costi

Diritti	
di emissione	10,33 euro
di sostituzione (per tariffa a premio annuo 5A) ¹¹	7,75 euro
di quietanza (per tariffa a premio annuo 5A)	0,77 euro

I diritti di quietanza sono applicati alle eventuali rate di premio successive a quella di perfezionamento.

Caricamenti		
Cifra fissa	€ 36,00	su ogni annualità di premio ("Tariffa 5A")
	€ 36,00 sommati a € 5,00 x (n-1) dove n è la durata del contratto espressa in anni	sul premio unico ("Tariffa 5AJ")
Costi percentuali	12,0%	Sui premi delle "Tariffe 5A e 5AJ"

I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei diritti di emissione o quietanza e della cifra fissa.

Addizionali di frazionamento	
Semestrale	2,0%
Quadrimestrale	2,5%
Trimestrale	3,0%
Bimestrale	3,5%
Mensile	4,5%

Se è richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato mediante visita medica, il relativo costo - pari alla tariffa applicata dal medico o dalla struttura cui si è rivolto l'assicurato stesso - è a carico del contraente.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 16 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in qualsiasi momento, scrivendo a Generali Italia¹² o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio

¹¹ I diritti di sostituzione sono applicati solo se il contratto è stipulato in sostituzione di uno o più contratti di assicurazione sulla vita (→ art. 20).

¹² Vedi nota 3.

- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹³; quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 17 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni presentando autocertificazione¹⁴ di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo se annotati su appendice. La cessione richiede il consenso di Generali Italia¹⁵.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 18 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹⁶ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 19 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁷.

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inviate a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 20 Sostituzione

Il contratto, se prevede il versamento di premi annui ("Tariffa 5A"), può essere stipulato in sostituzione di uno o più contratti di assicurazione sulla vita, indicati in polizza, aventi medesima forma assicurativa e durata contrattuale residua non inferiore a 6 mesi.

A seguito di tale operazione, i contratti sostituiti non producono ulteriore effetto e la quota di premio non consumata, relativa al periodo di assicurazione coperto e non ancora trascorso, concorre al saldo del premio versato al perfezionamento del nuovo contratto.

Le limitazioni di cui all'art. 4 sono applicate solo relativamente all'eventuale quota eccedente di capitale assicurato, pari alla differenza fra il capitale assicurato del nuovo contratto e quello totale relativo ai contratti sostituiti.

Se su uno o più dei contratti sostituiti è ancora operante il periodo di carenza, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 4, tale periodo è ridotto del tempo per cui il contratto sostituito è rimasto in vigore, per la parte di capitale assicurato coincidente con quella del contratto sostituito.

¹³ Art. 1920 del Codice Civile.

¹⁴ Vedi nota 4.

¹⁵ Art. 1406 del Codice civile.

¹⁶ Art. 1923 del Codice Civile.

¹⁷ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.



Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 22 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Art. 2 Prestazione	4
CHE COSA NON È ASSICURATO?	4
Art. 3 Persone non assicurabili.....	4
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	5
Art. 4 Esclusioni e limitazioni.....	5
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	6
Art. 5 Dichiarazioni	6
Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia.....	6
QUANDO E COME DEVO PAGARE?.....	7
Art. 7 Piano di versamento dei premi	7
Art. 8 Mezzi di versamento del premio.....	8
Art. 9 Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione	8
Art. 10 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione.....	8
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?.....	9
Art. 11 Durata	9
Art. 12 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	9
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	9
Art. 13 Recesso	9
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? [] SI [X] NO	10
Art. 14 Riscatto e riduzione	10
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	10
Art. 15 Costi.....	10
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO.....	10
Art. 16 Beneficiario	10
Art. 17 Cessione, pegno e vincolo.....	11
Art. 18 Non pignorabilità e non sequestrabilità	11
Art. 19 Foro competente.....	11
Art. 20 Sostituzione	11
Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	12
Art. 22 Rinvio alle norme di legge	12

